



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
IL GIUDICE

- Letti gli atti delle procedure riunite rr.gg. nn. 27/2017 - 120/2019;
- Lette le relazioni depositate dal custode giudiziario/professionista delegato in data 30.01.2020 e 4.03.2020;
- Letto il provvedimento dell'11.02.2020, assunto dal G.I.P di Napoli a seguito dell'ordinanza del G.E. 4.2.2020;
- Rilevato che sui beni oggetto di pignoramento risultano trascritti due sequestri preventivi *ex art. 321 c.p.p.* in favore dell'Erario dello Stato (trascrizione del 29.01.2014, nn. 5917/2966 e trascrizione del 19.12.2012, nn. 50710/38986), disposti dall'autorità penale in data 18.12.2012 (quanto all'usufrutto dei beni) e in data 7.01.2014 (quanto alla nuda proprietà);

OSSERVA

Nel caso di specie occorre comprendere l'incidenza di un sequestro penale *ex art. 321 c.p.p.* su una procedura esecutiva in corso.

Rileva preliminarmente chiarire che il contrasto attiene in specie ai casi di sequestro *ex art. 321 c.p.p.* funzionali alla confisca *ex artt. 240 e 322-ter c.p.p.*

Ciò in quanto, in ordine ai sequestri ed alle confische di prevenzione, il legislatore ha dettato una disciplina volta a regolare la concorrenza tra tali misure ed una eventuale procedura esecutiva interessanti il medesimo bene; disciplina che la l. n. 161 del 2017 ha esteso – pur nella diversità della funzione sostanziale degli istituti equiparati in ordine a tale profilo - ai sequestri ed alle confische *ex art. 240-bis (olim art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356)*.

Si allude, principalmente, alla disposizione contenuta nell'art. 55, d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), secondo cui:

1. il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata;
2. il sequestro determina il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è già stata promossa;



3. la confisca – che implica l’acquisizione del bene libero da oneri e pesi (cfr. art. 45, Codice antimafia) – determina la estinzione (si discute se tipica o atipica) della procedura esecutiva pendente;
4. viceversa, in caso di dissequestro, l’azione esecutiva, come detto temporaneamente improseguibile nelle more del procedimento di prevenzione (o del procedimento penale teso all’accertamento del fatto di reato, cui pertiene la res colpita dalla misura reale “allargata”), va iniziata o proseguita entro un anno dal provvedimento in questione.

Invece, l’art. 55, d.lgs. n. 159 del 2011 non è, allo stato, applicabile ai sequestri (che per comodità potremmo chiamare ordinari) strumentali ad una confisca *ex artt.* 240 o 322-*ter* c.p.; ed anzi la stessa Cassazione penale ha sostenuto, in modo netto, che “è manifestamente infondata in diritto la tesi (...) per la quale il richiamo dell’art. 104-bis, disp. att. c.p.p. alle norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. 159/2011 si estenderebbe anche all’art. 20 del d.lgs. 150/2011 per il riferimento contenuto nell’art. 41”, in quanto “confisca di prevenzione, confisca del profitto e confisca per equivalente hanno tre distinte rationes e tre distinte nature giuridiche”; altrimenti detto, si è escluso che la disposizione contenuta nell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., relativa all’attuazione dei sequestri *ex art.* 240-*bis* c.p. (che opera un richiamo, per quanto qui interessa, alle norme del Codice antimafia), sia applicabile in via analogica ai sequestri ordinari.

Sul sequestro di usufrutto ex art. 321 c.p.p. (provvedimento del 18.12.2012).

Tanto premesso, con particolare riferimento al sequestro di usufrutto *ex art.* 321 c.p.p. (provvedimento del 18.12.2012), va detto che l’istruttoria espletata da parte degli ausiliari del G.E. ha consentito di accertare che il provvedimento che ha disposto il sequestro in data 18.12.2012 risulta relativo ai reati di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, D. lgs 74/2000, 110 c.p., ovvero ai c.d. reati tributari, che fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 124/2019, convertito nella legge 19.12.2019, n. 157 (G.U. del 24.12.2019), in vigore dal 25.12.2019, non erano idonei a dar luogo a sequestri preventivi *ex art.* 321 c.p.p., finalizzati alla confisca allargata *ex art.* 240-*bis* c.p.

L’attuale disciplina normativa (legge di conversione n. 157/2019), che prevede un inasprimento per i reati tributari ed anche la possibilità di una confisca allargata per i medesimi, si applica per espressa previsione legislativa solo ed esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore.

Invero, a mente dell’art. 39, comma 1 *bis*, d.l. 124/2019, coordinato con la legge di conversione, “Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si



applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il sequestro preventivo del 18.12.2012, relativo all’usufrutto dei beni successivamente pignorati ed oggetto delle procedure esecutive riunite, non è funzionale ad una confisca allargata *ex art. 240- bis c.p.c.*, ma solo ad una confisca “ordinaria”, in quanto i fatti sono stati commessi anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 124/2019.

Quindi, nella fattispecie concreta, non è applicabile l’art. 55 del C.A.M. (d. lgs 159/2011), che prevede il divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive, atteso che tale disposizione normativa non trova applicazione in tutti i casi – come il caso di specie – il sequestro preventivo non è finalizzato alla confisca *ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306/art. 240 bis c.p.*.

Il che impone di ricercare la regola secondo cui risolvere il conflitto tra il pignoramento ed il sequestro in base ai principi generali, ovvero *in base all’ordo temporalis del sistema giuridico delle formalità di iscrizioni e di trascrizioni.*

Ne deriva che la procedura penale non prevale rispetto alla procedura esecutiva relativamente al diritto di usufrutto pignorato, tenuto conto che il privilegio ipotecario del creditore procedente è stato iscritto anteriormente alla trascrizione del sequestro preventivo (anno 2012), e, precisamente, nell’anno 2005.

Pertanto, alla luce del principio *prior in tempore potior in iure*, il privilegio ipotecario prevale rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo.

Sul sequestro di nuda proprietà *ex art. 321 c.p.c. (provvedimento del 14.01.2014).*

Alle medesime conclusioni questo G.E. ritiene di dover pervenire con riferimento al sequestro di nuda proprietà *ex art. 321 c.p.c. (provvedimento del 14.01.2014).*

Invero, l’istruttoria espletata nelle more del processo esecutivo ha consentito di accertare che il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.c.* in data 7.01.2014 risulta relativo al reato di trasferimento fraudolento di beni di cui agli artt. 110 c.p. e 12-*quinquies* D.L. 306/1992, convertito con modificazioni dalla L. 356/1992.

Anche questi reati, al momento della commissione del fatto, non potevano dare luogo a sequestri finalizzati alla confisca allargata.

L’art. 12-*quinquies* del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni dalla L. 356/1992, ora è l’attuale art. 512 *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori), recentemente introdotto nel codice penale tra i delitti contro l’economia dall’art. 4, comma 1, lett b), del D.lgs.1 marzo 2018, n. 21, con decorrenza dal 6 aprile 2018. L’art. 6 del D.lgs.1 marzo 2018, n.



21, con decorrenza dal 6.04.2018, ha introdotto l'art. 240-bis c.p. che prevede la confisca allargata in casi particolari, tra cui, per espressa previsione, il reato di cui all'art. 512 c.p..

Pertanto, è solo quando già erano in corso le procedure esecutive che sono intervenute le sopra indicate riforme del sistema penale.

Ciò posto, va detto che la confisca è sempre stata considerata una misura di sicurezza patrimoniale.

Pertanto, a sensi dell'art. 200 c.p., essa non è sottoposta al principio di irretroattività della legge penale di cui agli artt. 25, comma 2, della Costituzione e art. 2, comma 2, c.p..

Tuttavia, di recente, in forza della concezione autonomistica della C.E.D.U., si è posto il problema di comprendere se la confisca per equivalente, alla luce delle sue peculiari caratteristiche, debba essere qualificata come pena piuttosto che come misure di sicurezza, con conseguente applicazione del divieto di retroazione sfavorevole di cui all'art 7 C.E.D.U..

La questione si è posta con particolare riferimento alla possibilità di applicare la confisca per equivalente in relazione ai reati commessi prima dell'introduzione dell'art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007, che ha esteso l'applicabilità della misura in questione anche ad alcune fattispecie previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Ebbene, al riguardo si è sostenuto che, posta l'assenza di un nesso di pertinenzialità con il reato dei beni oggetto della confisca per equivalente, essa non esplica una funzione di neutralizzazione della pericolosità sociale soggetto.

Se ne è allora rilevata, piuttosto, la finalità sanzionatoria afflittiva, che, secondo la concezione autonomistica delle pene dell'ordinamento C.E.D.U., comporterebbe la qualificazione come pena della confisca per equivalente.

Ciò richiederebbe la necessità di applicare il principio di irretroattività sfavorevole *ex art 7 C.E.D.U.*, in luogo del principio espresso dall'art. 200 c.p..

Al riguardo, la Corte Costituzionale (con sentenze nn. 97 e 301 del 2009) ha rilevato che *“la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un ‘rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura ‘eminentemente sanzionatoria’, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive”*.



Muovendo da tali considerazioni, è da escludere l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ad un fatto che non era previsto come reato al momento della sua commissione o che prevedeva l'applicazione di una misura diversa da quella successivamente introdotta.

Tale esito ermeneutico viene ad essere confermato proprio l'art. 39 del decreto fiscale 124/2019 sopra citato in materia di reati tributari (applicabile per analogia alla fattispecie in esame), che prevede espressamente l'applicazione della confisca allargata solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Ne deriva ancora una volta l'inapplicabilità dell'art. 55 C.A.M., ai sequestri "ordinari", strumentali ad una confisca *ex artt.* 240 o 322-ter c.p..

Pertanto, in base all'*ordo temporalis*, deve affermarsi, ancora una volta, la prevalenza della procedura esecutiva immobiliare rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo, tenuto conto che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta nell'anno 2005 e dunque in epoca antecedente la trascrizione del sequestro preventivo del 2014.

Alla luce di tali rilievi, la presente procedura esecutiva deve proseguire il suo corso sia pure con gli accorgimenti funzionali alla tutela del potenziale acquirente, ovvero con la doverosa pubblicità della pendenza dei sequestri preventivi sui beni immobili pignorati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dell'Esecuzione, Dr. Michele Di Martino, *dispone la prosecuzione delle operazioni di custodia e delle operazioni di vendita, invitando sin d'ora il professionista a pubblicizzare, nell'avviso di vendita, la pendenza dei sequestri preventivi sui beni immobili staggiti.*

Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti e al custode giudiziario/professionista delegato.

Si comunichi, a cura del custode giudiziario/professionista delegato, ai custodi penali.

Torre Annunziata, 9.03.2020.

IL GIUDICE

dr. Michele Di Martino

